

REGOLAMENTO

del Fondo “Italian Film Commissions & Netflix per le Troupe”

- Versione aggiornata applicabile alla “Seconda Call”*

* La presente, aggiornata versione del Regolamento si applica esclusivamente alle domande presentate al Fondo durante la “Seconda Call” per la quale le domande potranno essere presentate a partire dal 2 ottobre 2020. Tutte le domande di contributo per la Seconda Call dovranno basarsi esclusivamente su questa versione del Regolamento e sulla modulistica aggiornata pubblicata all’indirizzo www.fondoifcnetflix.it. Le domande per la Seconda Call presentate utilizzando le vecchie versioni del Regolamento e/o della modulistica saranno giudicate inammissibili. Leggere il regolamento integrale per ulteriori dettagli.

1. Il Fondo.

È stato istituito in data 20 maggio 2020 il fondo di assistenza sociale di emergenza “Italian Film Commissions & Netflix per le Troupe”, abbreviabile “**IFC & Netflix per le Troupe**”, in favore dei componenti delle *troupe* del cinema e dell’audiovisivo (nel prosieguo cinema e audiovisivo saranno complessivamente indicati come “audiovisivo”) colpiti dall’emergenza COVID-19 (di seguito il “**Fondo**”). Il Fondo è gestito dal Coordinamento Nazionale delle Film Commission Italiane, associazione senza scopo di lucro con sede in Roma alla Via Via Tuscolana 1055, 00173 Rome Italy, CF 91244220371 (di seguito “**Italian Film Commissions**” o “**IFC**”), ed alimentato da un contributo liberale di un (1) milione di euro messo a disposizione da Los Gatos Entertainment Italy S.r.l., affiliata Italiana di Netflix Worldwide Productions, LLC, con sede in Via Santa Maria Valle n. 3, Milano (MI), IT 20123 (di seguito “**Netflix**”). Ai fini della gestione del presente Fondo, IFC ha nominato, previa autorizzazione di Netflix, una specifica unità operativa costituita da professionisti e altri soggetti scelti da IFC in accordo con Netflix (di seguito complessivamente la “**Unità Operativa**”).

2. La Seconda Call e la presente versione del Regolamento ad essa applicabile. La Piattaforma www.fondoifcnetflix.it.

Il presente regolamento (di seguito il “**Regolamento**”) disciplina il Fondo e le condizioni e termini per richiedere e beneficiare dei contributi liberali di solidarietà (“**Contributi Liberali**”, al singolare “**Contributo Liberale**” o “**Contributo**”) a valere sullo stesso Fondo, disciplinati dai successivi articoli.

In particolare, la presente versione del Regolamento si applica esclusivamente alle attività del Fondo che hanno luogo il, o successivamente al, 30 settembre 2020, e alle domande di Contributi Liberali (come qui sopra definiti) presentate allo stesso

Fondo a partire dal 2 ottobre 2020 (di seguito la “**Seconda Call**”). Si specifica che i giorni tra il 30 settembre e il 2 ottobre sono riservati alla indicazione da parte delle film commission delle produzioni rilevanti, disciplinata al successivo articolo 5.4, e alle attività tecniche da svolgersi da parte dell’Unità Operativa al fine della creazione, verifica e messa on line del risultante elenco produzioni. Le attività del Fondo svolte prima del 30 settembre, e le domande di Contributo presentate durante il precedente termine per la presentazione di domande, iniziato il 28 maggio 2020 e terminato il 11 giugno 2020 (la “**Prima Call**”), rimangono disciplinate dalla precedente versione del presente Regolamento precedentemente pubblicata all’indirizzo web www.fondoifcnetflix.it (di seguito anche indicata come “**Piattaforma**”).

La presente versione del Regolamento, applicabile alla Seconda Call, così come la modulistica aggiornata pubblicata sulla Piattaforma in relazione alla Seconda Call, contengono alcune novità rispetto alle precedenti versioni pubblicate per la Prima Call. Pertanto, le domande di Contributo presentate per la Seconda Call utilizzando la precedente versione del Regolamento e/o mediante l’utilizzo della precedente modulistica saranno giudicate inammissibili.

Sono ammessi a partecipare alla Seconda Call anche i soggetti che abbiamo già presentato domanda durante la Prima Call ma non abbiano, per qualsiasi ragione, già ricevuto il contributo. Non è ammesso, invece, a partecipare alla Seconda Call chi abbia già ricevuto il contributo durante la Prima Call.

Per la ricezione e gestione delle domande e le altre attività di seguito specificate nel presente Regolamento, IFC e la Unità Operativa si avvarranno, come per la Prima Call, della piattaforma on line disponibile all’indirizzo web www.fondoifcnetflix.it (già sopra definita “**Piattaforma**”), e tutte le comunicazioni, ed in generale tutte le attività, consentite dalla Piattaforma ai Richiedenti e da questi ultimi effettuate per il tramite della Piattaforma, oppure effettuate da IFC o dall’Unità Operativa per il tramite della stessa Piattaforma, si intenderanno validamente effettuate ai sensi del presente Regolamento.

La presentazione di una domanda di Contributi Liberali comporta accettazione espressa, da parte del soggetto che presenta la domanda (il “**Richiedente**”), del presente Regolamento e di tutte le previsioni in esso contenute, dell’Autorizzazione al Trattamento Dati Personali (“**Informativa Privacy**”), e di tutti gli ulteriori termini e istruzioni di utilizzo direttamente o indirettamente indicati sulla stessa Piattaforma.

3. Scopo del Fondo. I Contributi Liberali.

Il Fondo ha lo scopo di erogare Contributi Liberali in favore di lavoratrici e lavoratori componenti delle *troupe* di produzioni audiovisive le cui riprese siano state sospese o rinviate in conseguenza dell'emergenza COVID-19, e delle conseguenti disposizioni in materia di tutela sanitaria e delle persone assunte dal Governo Italiano (cfr. DL 6/2020, convertito con modificazioni in Legge 13/2020, DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020), in base ai requisiti di cui al successivo art. 5.

Il Fondo, detratte le sole spese connesse alla sua gestione (le "**Spese di Gestione**" nei limiti pattuiti fra IFC e Netflix), verrà interamente utilizzato da IFC, sino ad esaurimento delle sue risorse disponibili, per versamenti di Contributi Liberali da effettuarsi in favore dei beneficiari di seguito individuati.

IFC, previa autorizzazione di Netflix, si riserva di allocare una percentuale minoritaria del Fondo a rimborsi spese da erogarsi in favore delle società di produzione audiovisiva, qualora queste ultime siano richieste dall'Unità Operativa di prestare collaborazione in verifiche o adempimenti tecnico-amministrativi necessari o comunque utili per la regolare e pronta assegnazione ed erogazione dei Contributi.

Nel caso in cui i fondi assegnati secondo quanto indicato nel presente articolo non esauriscano interamente la dotazione del Fondo, la parte del Fondo non utilizzata sarà impiegata da IFC per iniziative analoghe a quelle di cui al presente Regolamento, che saranno individuate previa autorizzazione di Netflix e disciplinate in appositi regolamenti.

4. Natura del Contributo Liberale.

Il Contributo Liberale consiste in un importo fisso, forfettario ed *una tantum*, il cui ammontare è fissato in euro 800,00 (ottocento).

Il Contributo:

- a. sarà di ammontare identico ed invariabile per ciascun beneficiario, a prescindere dal ruolo da questi ricoperto nella troupe e/o del numero di giorni lavorati sul set e/o di qualsiasi altra circostanza;
- b. potrà essere percepito una solta volta da ciascun lavoratore, e pertanto: (i) chi abbia già ricevuto il Contributo all'esito della Prima Call non sarà ammesso a partecipare alla Seconda Call; (ii) nessun lavoratore, in nessun caso, anche qualora abbia partecipato a più produzioni audiovisive sospese o rinviate, potrà percepire più di una volta il Contributo;
- c. è di natura eccezionale e non è rinnovabile;
- d. è da IFC ritenuto non tassabile, avendo natura di liberalità erogata *una tantum*, non avendo carattere sostitutivo di qualsiasi reddito e prescindendo

da qualsivoglia parametro di inquadramento o di reddito del singolo lavoratore o lavoratrice; fermo quanto precede, ciascun beneficiario è responsabile di verificare il corretto trattamento fiscale del Contributo Liberale, anche alla luce della propria posizione fiscale personale. IFC resta esonerata, unitamente a Netflix, da ogni responsabilità al riguardo;

- e. non è restituibile da parte del beneficiario, salvo il solo caso disciplinato dall'art. 10 in cui risulti che i dati e/o la documentazione forniti dal Richiedente siano mendaci, inesatti o non veritieri o risultino altre irregolarità imputabili al Richiedente.

5. Requisiti per beneficiare del Contributo.

- 5.1 Sarà eleggibile per il Contributo, secondo le condizioni oltre più dettagliatamente specificate, il lavoratore o lavoratrice che non abbia già ricevuto il Contributo all'esito della Prima Call (come sopra definita) e che dichiari sotto la propria responsabilità, a mezzo dell'apposito *Modello di Domanda* di cui all'**allegato A** al presente Regolamento, e risulti poi effettivamente all'esito dei riscontri che saranno effettuati dall'Unità Operativa presso le società di produzione e le film commission della Regione/Provincia del Luogo di Stop (come di seguito definita), regolarmente collocato in date comprese tra il 24 febbraio ed il 31 marzo 2020 (il "**Periodo Rilevante**" o "**Periodo**"), nel rispetto delle norme contrattuali e previdenziali applicabili, per una delle categorie previste dal vigente CCNL Troupes (definito all'articolo 5.2), per una produzione audiovisiva (intesa come indicato all'art. 5.3) di riconosciuta rilevanza regionale (nel senso precisato al successivo articolo 5.4) la quale, in una data compresa entro tale Periodo, abbia, in conseguenza del *Lockdown* ordinato dal Governo o comunque dei possibili rischi della pandemia Covid -19 e non per cause indipendenti da tale pandemia, sospeso riprese che aveva già iniziate il 24 febbraio 2020 o in data anteriore al 24 febbraio 2020, oppure abbia rinviato la data di inizio riprese che era stata fissata per un data collocata entro tale Periodo Rilevante, a condizione che detto lavoratore non avesse ancora completato tutti i suoi giorni di collaborazione per la produzione risultanti dal collocamento.
- 5.2. Ai fini di cui all'art. 5.1., per "contatto collettivo Troupe" o "CCNL Troupe" si intende il vigente "Contratto collettivo di lavoro per gli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per la produzione di filmati dipendenti da case di produzione cinematografica", approvato in data 7 dicembre 1999 tra le associazioni di categoria in esso menzionate.
- 5.3 Ai fini di cui all'articolo 5.1, per produzione audiovisiva si intende una produzione audiovisiva secondo la definizione fornita dalla L. 220/2016 e suoi provvedimenti attuativi e relative modifiche ed integrazioni (di seguito complessivamente come

“**Legge 220/2016**”), di qualsiasi genere, tipologia e durata (sono ammessi pertanto cinema, serie, documentari, corto e lungometraggi ecc.), con la esclusione di quelle non ammesse ai benefici di legge ai sensi di tale Legge (ad esempio le pubblicitarie, programmi TV, video corporate e/o istituzionali, videoclip, video preparatori e/o propedeutici ad altre opere, opere pornografiche ecc.).

5.4 Ai fini di cui all’articolo 5.1, una produzione audiovisiva sarà ritenuta di rilevanza regionale nei seguenti casi:

a) nel caso di produzioni audiovisive che risultino - attraverso la competente struttura regionale o provinciale (fondo audiovisivo, ufficio della regione, film commission, ecc.) - assegnatarie di fondi regionali, o delle province autonome, di sostegno alla produzione audiovisiva: tutte le produzioni assegnatarie di tali fondi saranno ritenute automaticamente di interesse regionale;

b) nel caso di produzioni audiovisive che non risultino assegnatarie di fondi da parte di regioni o province autonome nel senso precisato al precedente punto a): le produzioni audiovisive saranno considerate di rilevanza regionale ove la film commission competente per la regione o provincia autonoma all’interno del cui territorio si stavano svolgendo (nel caso di sospensione di riprese già iniziate) o dovevano svolgersi (nel caso di rinvio della data di inizio riprese) le riprese (di seguito, per brevità, anche indicata come “**Regione/Provincia del Luogo di Stop**”) ne dichiarino, mediante apposita attestazione del suo direttore, la rilevanza sulla base di elementi certi anteriori al Periodo Rilevante (sopra definito) quali, ad esempio, l’assegnazione alla stessa produzione, da parte della Regione/Provincia del Luogo di Stop, di risorse a valere su altri fondi regionali o provinciali, la prestazione di servizi di assistenza logistica o istituzionale o altri; al riguardo, si precisa che:

b.1) laddove la Regione/Provincia del Luogo di Stop abbia, prima del Periodo Rilevante, istituiti e in vigore fondi di sostegno alla produzione audiovisiva nel senso di cui all’art. 5.4, lett. a): la film commission della Regione/Provincia del Luogo di Stop potrà attestare, con le modalità sopra indicate, la rilevanza regionale per un massimo di dodici (12) produzioni audiovisive, che dovranno comprendere le due (2) produzioni da detta film commission già indicate durante la Prima Call, e potranno comprendere un massimo di ulteriori dieci (10) produzioni che la stessa film commission potrà indicare per la Seconda Call, (in aggiunta a quelle ritenute automaticamente di rilevanza regionale ai sensi della lettera a) in quanto assegnatarie di fondi);

b.2) laddove la Regione/Provincia del Luogo di Stop non abbia, prima del Periodo Rilevante, istituiti e in vigore fondi di sostegno alla produzione

audiovisiva nel senso di cui all'art. 5.4, lett. a): la film commission della Regione/Provincia del Luogo di Stop potrà attestare, con le modalità sopra indicate, la rilevanza regionale per un massimo di quindici (15) produzioni audiovisive, che dovranno comprendere le cinque (5) produzioni audiovisive da essa già indicate per la Prima Call, e che potranno comprendere sino ad un massimo di ulteriori dieci (10) produzioni che essa potrà indicare per la Seconda Call.

Nelle 48 ore precedenti alla pubblicazione *on line* del presente Regolamento, le film commission comunicano alla Unità Operativa, all'indirizzo email info@fondoifcnetflix.it: (i) l'elenco delle produzioni di cui ai punti b.1) e b.2) di cui sopra con le relative attestazioni, nonché (ii) l'elenco delle produzioni che risultano assegnatarie di fondi ai sensi del punto a) di cui sopra per gli anni 2019 e 2020. Tali elenchi saranno pubblicati *on line*, a scopo informativo e consultabili dai Richiedenti al fine della presentazione delle domande, sul sito www.fondoifcnetflix.it a partire dalle ore 12:00 del 2 ottobre 2020. Resta salva la possibilità, per la lavoratrice o il lavoratore, di presentare domanda anche per produzioni, sospese o rinviate, che risultano assegnatarie di fondi, ai sensi del punto a) che precede, negli anni precedenti il 2019; in tal caso l'effettiva assegnazione dei fondi sarà verificata dall'Unità Operativa e, qualora tale verifica abbia esito negativo, la domanda sarà ritenuta inammissibile.

- 5.5. L'assegnazione delle risorse ai singoli richiedenti eleggibili avverrà, sempre che sussistano tutte le condizioni e i requisiti indicati nel presente Regolamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ("*FIRST COME, FIRST SERVED*"), sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

6. Presentazione delle domande.

Al fine di effettuare validamente domanda del Contributo, ciascun Richiedente dovrà comunicare, a mezzo caricamento sulla piattaforma on line disponibile all'indirizzo web www.fondoifcnetflix.it ("**Piattaforma**"), a partire dalle ore 12:00 del giorno 2 ottobre 2020 ed entro la mezzanotte del giorno 16 ottobre 2020 (di seguito il "**Termine della Call**"), la seguente documentazione (formati ammessi pdf, jpg, png, jpeg; peso massimo ammesso complessivo di tutti i *files* caricati 40 Mb):

- a. Domanda di Contributo di cui all'Allegato A, e Autorizzazione al Trattamento Dati Personali di cui all'Allegato B, debitamente compilate e sottoscritte mediante apposizione di propria firma leggibile;
- b. copia digitale fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità;

- c. copia digitale fronte retro del proprio codice fiscale o della propria Tessera sanitaria in corso di validità;
- d. copia di una busta paga, oppure certificato storico (Modello C2) rilasciato dal Centro per l'Impiego di appartenenza, oppure Modello UNILAV, da cui risulti il periodo di collocamento nel Periodo Rilevante per una delle categorie previste dal CCNL Troupes;
- e. copia digitale del contratto firmato con il Produttore o di analogha documentazione (es. scambi email con lo stesso Produttore) da cui si evincano inequivocabilmente, a discrezione dell'Unità Operativa, i termini del suo impegno lavorativo per la Produzione interrotta potendosi desumere che tale impegno sarebbe continuato anche in data successiva alla data di sospensione/rinvio delle riprese. A tale scopo, in alternativa alla predetta documentazione il Richiedente potrà produrre un'attestazione del Produttore firmata in data odierna, redatta su carta intestata del Produttore in conformità al modello di cui all'**Allegato "A.1"**

Qualora al momento della presentazione della domanda il Richiedente non abbia disponibile la documentazione di cui ai punti d) ed e), potrà caricare successivamente, purché comunque entro e non oltre il Termine della Call, tale documentazione, ed intanto caricare la documentazione di cui ai punti a), b) e c): in tal caso, l'ordine di presentazione della domanda sarà determinato avendo riguardo al momento di presentazione della documentazione di cui ai punti a), b) e c).

7. Domande Non Ammissibili per presentazione oltre il Termine della Call o altre ragioni.

Le domande presentate oltre il Termine della Call di cui al precedente articolo 6 o presentate entro il Termine della Call ma con difformità, lacune o irregolarità rispetto alla documentazione indicata allo stesso articolo 6 e ai requisiti applicabili saranno ritenute inammissibili. Nel caso di difformità, lacune o incompletezze giudicate dall'Unità Operativa, a suo insindacabile giudizio, sanabili o di minore rilevanza (ad es. per illeggibilità delle scansioni dei documenti), l'Unità Operativa si riserva la facoltà, ma non avrà obbligo, di contattare il Richiedente per richiedere a quest'ultimo integrazioni documentali o chiarimenti che, laddove richieste, il Richiedente dovrà fornire entro le successive settantadue (72) ore, in mancanza la sua domanda rimanendo definitivamente ritenuta inammissibile. L'Unità Operativa, per il tramite della Piattaforma, darà comunicazione a ciascun soggetto non ammesso della sua non ammissione.

8. Verifica dei Requisiti.

Le domande presentate entro il Termine della Call e conformemente alla documentazione indicata all'articolo 6 saranno ammesse alla verifica dei requisiti da parte dell'Unità Operativa. A tal fine, l'Unità Operativa si riserva la facoltà di effettuare ogni controllo e verifica da essa ritenuti opportuni, al fine di accertarsi della esattezza e veridicità dei dati risultanti dalla domanda del Richiedente e del possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti per essere beneficiario. In relazione a ciò, il Richiedente autorizza l'Unità Operativa e comunque IFC a richiedere ogni dato e informazione sulla propria posizione lavorativa, reddituale o di altro tipo, a terzi soggetti e istituzioni che ne siano in possesso ivi inclusi in particolare: il Produttore della Produzione Audiovisiva; eventuali altri soggetti delegati dal Produttore, ivi inclusi line producer, responsabile paghe o altri; enti previdenziali; film commission e altri enti nazionali e regionali che abbiano riconosciuto contributi alla Produzione Audiovisiva in relazione alla quale è effettuata la richiesta di Contributo o che, comunque, siano stati richiesti di assistenza in favore di tale Produzione. La predetta autorizzazione è concessa dal Richiedente all'Unità Operativa e comunque a IFC in via irrevocabile per tutto il termine della procedura di assegnazione prevista dal presente Regolamento. I dati così acquisiti dall'Unità Operativa e comunque da IFC saranno trattati da quest'ultima in conformità alle disposizioni di cui all'informativa sul trattamento dati contenuta nel modello di Autorizzazione al Trattamento Dati unita sub **Allegato "B"** al presente Regolamento.

9. Assegnazione dei Contributi.

I soggetti che, all'esito delle verifiche svolte da IFC per il tramite dell'Unità Operativa, risulteranno in possesso dei Requisiti di cui all'articolo 5, saranno ritenuti beneficiari. L'erogazione dei Contributi a ciascun beneficiario avverrà nel più breve tempo possibile, tenendo conto dei tempi necessari per le verifiche e gli adempimenti necessari. L'erogazione avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario, nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e ogni altra applicabile, su conto corrente intestato al Richiedente con le coordinate bancarie fornite dallo stesso Richiedente in sede di presentazione della domanda, e potrà avere luogo a condizione che il Richiedente abbia fornito, come richiesto in sede di domanda, ogni necessaria informazione ed il proprio pieno e valido consenso al trattamento di tali dati bancari da parte di IFC e dell'Unità Operativa mediante l'apposita Autorizzazione al Trattamento Dati Personali pubblicata sulla Piattaforma. Il Richiedente esonera IFC e l'Unità Operativa, nonché ogni loro collaboratore o altro avente causa, da eventuali mancati o ritardati accrediti dipendenti in tutto o in parte da vizi del consenso manifestato dal Richiedente o da circostanze afferenti al Richiedente e/o alla sua posizione bancaria che ostacolano il regolare svolgimento da parte di IFC o dell'Unità Operativa secondo la normativa applicabile di tutte le procedure e adempimenti necessari per l'accredito.

10. Dichiarazioni inesatte o non veritiere del Richiedente.

Nel caso in cui, in qualsiasi momento, risulti che i dati e/o la documentazione forniti dal Richiedente siano mendaci, inesatti o non veritieri o risultino altre irregolarità imputabili al Richiedente, la domanda del Richiedente sarà ritenuta non ammissibile, ed il Richiedente sarà tenuto a restituire senza indugio a IFC il Contributo che abbia eventualmente nelle more ricevuto, salvo e impregiudicato ogni eventuale rimedio spettante per legge a IFC nel caso in cui sia accertata la falsità dei dati dichiarati o il Richiedente non provveda alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

11. Valore dei termini e definizioni.

Tutti i termini, definizioni ed espressioni utilizzati nel presente Regolamento, ove non siano qui espressamente definiti, devono intendersi e interpretarsi secondo le definizioni contenute nella Legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) e sue disposizioni attuative e relative modifiche e integrazioni (complessivamente già innanzi definiti come "**Legge 220/2016**"), nel testo in vigore alla data di pubblicazione del presente Regolamento. La rubrica (cd. titolo) degli articoli di questo Regolamento hanno valore meramente indicativo rispetto ai loro contenuti, non ha valore legale e nell'interpretazione di questi ultimi pertanto si avrà luogo soltanto al contenuto dei singoli articoli, non tenendo conto di quanto sia scritto nella rubrica.

12. Legge applicabile e foro competente.

Il presente Regolamento è regolato in via esclusiva dalla legge italiana ed ogni eventuale controversia tra il Richiedente e IFC sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.